



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: [www.figc-campania.it](http://www.figc-campania.it)  
e-mail-gst: [gst.campania@lnd.it](mailto:gst.campania@lnd.it)



**Stagione Sportiva 2019/2020**

**Comunicato Ufficiale n. 15/GST del 19 dicembre 2019**

**GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE  
COMUNICATO UFFICIALE N. 15/GST (2019/2020)**

Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,  
nella riunione tenutasi in Napoli il 19 dicembre 2019,  
ha adottato le seguenti decisioni:

**CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**

**GARE DEL 3/11/2019**

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

**GARA DEL 3/11/2019 ATLETICO PAGANI - COMPENSORIO CASALNUOVESE**

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio di reclamo proposto dalla Società A.S.D. Atletico Pagani in relazione alla gara in epigrafe; esperita l'attività istruttoria, va rilevato che il conseguente reclamo non risulta depositato in Segreteria, come previsto dall'art. 67 C.G.S., ragion per cui l'impugnativa è improcedibile, con preclusione dell'esame nel merito; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione, ex art. 67 C.G.S., alle Società della presente decisione, e sciogliendo la riserva di cui al C.U. F.I.G.C. L.N.D. n. 39 del 7.11.2019, pag. 674, DELIBERA: a) di dichiarare l'improcedibilità dell'impugnativa proposta dalla Società A.S.D. Atletico Pagani e, per l'effetto, OMOLOGARE il risultato acquisito sul tdg con il punteggio di 0/2 in favore della Società reclamata; b) di incamerare la tassa reclamo.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Marco Cardito**

**CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA**

**GARE DEL 3/11/2019**

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

**GARA DEL 3/11/2019 VIRTUS CARANO A.S.D. 1962 - VALLE**

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio di reclamo proposto dalla Società U.S.C. Valle in relazione alla gara in epigrafe; esperita l'attività istruttoria, esaminate le deduzioni depositate dalla Società avversaria, SS Virtus Carano 1962, va rilevato che il conseguente reclamo non risulta depositato in Segreteria, come previsto dall'art. 67 C.G.S. (circostanza altresì correttamente dedotta dalla reclamata con le memorie); ragion per cui l'impugnativa è improcedibile, con preclusione del suo esame nel merito; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione, ex art. 67 C.G.S., alle Società della presente decisione, e sciogliendo la riserva di cui al C.U. F.I.G.C. L.N.D. n. 39 del 7.11.2019, pag. 684, DELIBERA: a) di dichiarare

l'improcedibilità dell'impugnativa proposta dalla Società U.S.C. Vallee, per l'effetto, OMOLOGARE il risultato acquisito sul tdg con il punteggio di 3/1 in favore della Società reclamata; b) di incamerare la tassa reclamo.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Marco Cardito**

## **CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 ELITE REG.LE**

**GARE DEL 24/11/2019**

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

### **GARA DEL 24/11/2019 VIRTUS SOCIAL SANTA MARIA - VILLA LITERNO**

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposto dalla Società A.S.D. Villa Literno con cui la predetta Società ha censurato la violazione del C.U. F.I.G.C. L.N.D. C.R. Campania, n. 1, del 3.7.2019, recante il Regolamento del Campionato Reg. Juniores U19, per aver la reclamata, ASD Virtus Social Santa Maria, adoperato in gara n. 4 calciatori "fuori quota", nati nell'anno 2000; la Società reclamata, ritualmente evocata, non ha presentato controdeduzioni; esperiti gli opportuni accertamenti, va rilevato che il reclamo, così come proposto, risulta fondato; ciò alla luce del regolamento sopra citato, a mente del quale "Al Campionato Juniores under 19 Attività Mista 2019/2020 è consentito impiegare fino ad un massimo di tre calciatori "fuori quota", nati dal 1 gennaio in poi"; dall'esame del referto arbitrale è emerso che (come peraltro correttamente dedotto dalla reclamante) la Società reclamata ha effettivamente adoperato in gara n. 4 calciatori fuori quota, con tali modalità: inizialmente, inserendo in distinta e schierando di fatto n. 3 calciatori (con il n. 4, Sig. INTIGNANO Lorenzo, nato il 7.3.2000; con il n. 6, Sig. GAUDIELLO Antonio, nato il 28.2.2000; con il n. 10, Sig. LORETO Francesco, nato il 25.3.2000; successivamente, la Società reclamata, come emerge dalla distinta di gara, ha schierato in campo, a seguito di sostituzione, con il n. 17, il Sig. DI VICINO Luca, nato il 2.7.2000 (in sostituzione del n. 11 Sig. PORCELLI Nicola, nato il 19.7.2003), così impiegando un TOTALE di n. 4 calciatori "fuori quota", in violazione del Regolamento del Campionato Juniores Under 19 Attività Mista che prevede l'utilizzo in campo di un numero massimo di 3 giocatori "fuori quota", nati nell'anno 2000 (cfr. in terminis, per l'interpretazione della norma in commento, il C.U. di questo G.S.T n. 13/2019); P.Q.M. il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art. 67 C.G.S. e sciogliendo la riserva di cui al C.U. F.I.G.C. L.N.D. n. 44 del 28.11.2019, pag. 856, DELBERA: a) di accogliere il reclamo proposto dalla Società A.S.D. Villa Literno; b) per l'effetto, di infliggere, ex art. 10 CGS (richiamato anche dal Regolamento del Campionato Juniores Under 19 Attività Mista cit.), alla Società A.S.D. Virtus Social Santa Maria, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in favore della reclamante; c) di infliggere, sempre per le ragioni di cui innanzi, alla Società A.S.D. Virtus Social Santa Maria, l'ammenda di € 60,00; d) di inibire il Dirigente Accompagnatore della Società A.S.D. Virtus Social Santa Maria, Sig. COLONNA Gianfranco, fino al 2.1.2020; e) dispone restituirsi la tassa reclamo, se versata.

### **A CARICO DI SOCIETÀ**

#### **AMMENDA E PERDITA DELLA GARA:**

Euro 60,00 VIRTUS SOCIAL SANTA MARIA  
vedi delibera

### **A CARICO DIRIGENTI**

#### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 2/ 1/2020**

COLONNA GIANFRANCO (VIRTUS SOCIAL SANTA MARIA)  
vedi delibera

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Marco Cardito**

# CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 3/11/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

## GARA DEL 3/11/2019 QUARTOGRAD - LACCO AMENO 2013

Il Giudice Sportivo Territoriale avv. Sergio Longhi, letto il preannuncio ed il reclamo ritualmente presentati dalla Società Lacco Ameno 2013 con cui essa Società ha chiesto il rinvio della gara in epigrafe, per non aver potuto raggiungere l'impianto, nel giorno stabilito per la partita, a causa delle avverse condizioni meteo; esperiti gli opportuni accertamenti, esaminata la documentazione prodotta dalla reclamante - consistente in un'attestazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia, relativa alla mancata partenza di collegamenti marittimi da e per le isole, nel giorno stabilito per la gara, id est il 3.11.2010; ritenute sussistenti, alla luce di ciò, le cause di forza maggiore prevista dall'art. 55 NOIF, che legittima la nuova fissazione della gara; PQM il Giudice Sportivo Territoriale, dato atto della rituale comunicazione, ex art. 67 C.G.S., alle Società della presente decisione, e sciogliendo la riserva di cui al C.U. F.I.G.C. L.N.D. n. 39 del 7.11.2019, pag. 690 DELIBERA, in accoglimento del reclamo proposto dalla Società ASD Lacco Ameno 2013, ex art. 55. La ripetizione della gara in epigrafe, trasmettendo gli atti alla segreteria di questo C.R. per gli adempimenti conseguenti; dispone inoltre restituirsi la tassa reclamo se versata.

Il Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Sergio Longhi

# CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE MASCHILE

GARE DEL 9/11/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

## GARA DEL 9/11/2019 BROTHERS NAPOLI - PRO VIVES CALCIO

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio di reclamo proposto dalla Società A.S.D. Brothers Napoli in relazione alla gara in epigrafe; esperita l'attività istruttoria, va rilevato che il preannuncio non è stato notificato alla Società avversaria Pro Vives Calcio; inoltre, il conseguente reclamo non risulta depositato in Segreteria, come previsto dall'art. 67 C.G.S., ragion per cui l'impugnativa è improcedibile, con preclusione dell'esame nel merito; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione, ex art. 67 C.G.S., alle Società della presente decisione, e sciogliendo la riserva di cui al C.U. F.I.G.C. L.N.D.

"Attività Giovanile" n. 29 del 14.11.2019, pag. 408, DELIBERA: a) di dichiarare l'improcedibilità dell'impugnativa proposta dalla Società A.S.D. Brothers Napoli e, per l'effetto, OMOLOGARE il risultato acquisito sul tgd con il punteggio di 1/3 in favore della Società reclamata; b) di incamerare la tassa reclamo.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Marco Cardito

Publicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 19 dicembre 2019.

Il Segretario  
Andrea Vecchione

Il Presidente  
Carmine Zigarelli